

CONGEDO DI PATERNITA'

*Tutto quello che c'è da sapere sul congedo di paternità (obbligatorio e facoltativo)!
A chi spetta? Quando dura? Quando e come il padre ne può usufruire?*

Il Legislatore ha dato la definizione di “congedo di paternità”, distinguendo tra:

- “CONGEDO DI PATERNITÀ” –anche definito “congedo di paternità obbligatorio”, ossia l’astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via autonoma, ai sensi dell’articolo 27-bis del D.lgs. n. 151/2001.
- e “CONGEDO DI PATERNITÀ ALTERNATIVO”, ossia l’astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità, nei casi previsti dall’articolo 28 del D.lgs. n. 151/2001.

CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO

Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternita' della madre lavoratrice.

Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni.

A chi spetta

Possono avvalersi del congedo di paternità obbligatorio

- i lavoratori padri dipendenti privati, compresi:
 - i lavoratori domestici
 - lavoratori agricoli a tempo determinato
- i lavoratori padri dipendenti pubblici

Spetta anche ai genitori adottivi o affidatari. Sono invece esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata.

Durata del congedo e arco temporale di fruizione

- 10 gg (20 se parto plurimo) da fruire dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi
- In caso di parto prematuro (nei due mesi antecedenti la data presunta del parto) o fortemente prematuro, l'arco temporale di fruizione si riduce fisiologicamente, rimanendo, comunque, invariato l'arco temporale dei 5 mesi successivi al parto per poterne fruire

Modalità di fruizione

- La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non ad ore

Indennità'

Indennità giornaliera, per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio, pari al 100% della retribuzione.

TUTELA GIURIDICA

DIVIETO DI LICENZIAMENTO del padre lavoratore che fruisca del congedo di cui agli artt. 27 bis (congedo di paternità obbligatorio) e 28 (congedo di paternità alternativo), per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino.

NULLITA' dell'eventuale licenziamento intimato al padre in violazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 54 T.U e sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 2.582.

DIMISSIONI

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.

A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.